

Comune Castano Primo - Busto Garolfo Provincia di Milano

pag. 1

RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

OGGETTO: PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ" CUP: J14H22000130001 - CASTANO PRIMO - BUSTO GAROLFO -

COMMITTENTE: ACS SOCIALE DEL LEGNANESE SOLE per la gestione dei servizi sociali

Data, 14/02/2025

IL TECNICO

RELAZIONE PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ AI VINCOLI DNSH (NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE)

La presente relazione è relativa all' ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI IMMOBILI IN COMUNE DI CASTANO PRIMO, CORSO SAN ROCCO N. 49 E BUSTO GAROLFO, VIA ALFREDO DI DIO N. 14 PER SOGGETTI CON RIDOTTA CAPACITA' MOTORIA

In particolare, l'intervento in progetto riguarda le seguenti categorie di opere:

- opere edili per modifica degli spazi interni per la fruizione di soggetti con ridotta capacità motoria;
- adeguamento impiantistico e realizzazione di impianto fotovoltaico a servizio delle porzioni di immobile oggetto d'intervento.

Il Regolamento UE 241/2021 stabilisce un importante principio guida per l'attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR): nessuna misura finanziata con le risorse di tale Piano deve arrecare danni significativi all'ambiente. Questo principio, noto come 'Do No Significant Harm' (DNSH), è stato declinato nel dettaglio con il Regolamento (UE) 2020/852. Gli articoli 3 e 9 del medesimo Regolamento, in particolare, definiscono criteri e obiettivi che determinano se un'attività economica può essere considerata sostenibile:

CRITERI:	OBIETTIVI AMBIENTALI:
a) l'attività contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali;	a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
b) l'attività non arreca un danno significativo a	b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
	c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;

nessuno degli obiettivi ambientali;	d) la transizione verso un'economia circolare;
c) l'attività è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia;	e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
d) l'attività è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione.	f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Nella relazione, il progettista affidatario dovrà assicurare l'integrazione nel progetto dei “**vincoli DNSH**”, indicati dalla “*Guida Operativa per il rispetto di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)*” dell'Unità di Missione NG EU del MEF diramate attraverso la circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, che devono essere comunque integrati con le specifiche tecniche dei **Criteri Ambientali Minimi** per “*Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi*” (approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022).

Ai fini dell'assolvimento del principio **DNSH – “Do No Significant Harm”** (“non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”), in conformità alle previsioni di cui all'Allegato 1, rev.2 - 10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, per gli interventi assegnati al Ministero dell'interno a valere sulle risorse finanziarie del PNRR - **M5C2 – I 1.2. – Percorsi di autonomia per persone con disabilità** – dovranno essere compilate le check list di verifica e controllo pertinenti allegate alla *Guida Operativa* del MEF, alimentando le schede relative al “**Regime 2**”, (la misura si limita a “non arrecare danno significativo”, rispetto agli **aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH**).

Nella GUIDA OPERATIVA (edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022) è reperibile la funzione della Matrice di correlazione tra gli investimenti o le riforme e le Schede

tecniche, per consentire una immediata corrispondenza tra le Misure previste nel PNRR e le Schede Tecniche predisposte per singolo argomento. Nello specifico, alla **Misura M5C2 – I 1.2. – Percorsi di autonomia per persone con disabilità** sono state associate le **schede tecniche n. 2 - Ristrutturazione edifici** e n. 5 - Interventi edili e cantieristica generica (non applicabile al presente progetto in quanto non prevede l'apertura di un Campo Base connesso a un cantiere temporaneo o mobile per opera di grandi dimensioni ovvero afferente a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 mq - NB. La scheda n. 5 è applicabile a tutte le misure che prevedono l'apertura di cantieri non connessi alla costruzione e ristrutturazione di edifici. Nonostante i vincoli riportati nella scheda siano pensati per cantieri di grandi dimensioni, che prevedono l'esistenza di un campo base, l'uso di questa scheda è consigliato anche per interventi di più piccole dimensioni), come di seguito riportato:

Anagrafica investimento PNRR			Elementi DNSH												
Misura e Componente	ID	Denominazione Misura	Regime: Regime 1 - contributo sostanziale con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'investimento Regime 2 - requisiti minimi per il rispetto della DNSH	Scheda 1 Costruzione nuovi edifici	Scheda 2 Ristrutturazione edifici	Scheda 3 Acquisto, leasing noleggio di PC e AEE non medicali	Scheda 4 Acquisto, Leasing e Noleggio AEE Medicali	Scheda 5 Interventi edili e cantieristica generica	Scheda 6 Servizi informatici di hosting e cloud	Scheda 7 Acquisito servizi per fiere e mostre	Scheda 8 Data center	Scheda 9 Acquisito di veicoli	Scheda 10 Trasporto per acque interne e marittimo	Scheda 11 Produzione di biometano	Scheda 12 Produzione elettricità da pannelli solari
M5C1	Inv2.1	Servizio civile universale	Regime 2												
M5C2															
M5C2	Rif1.1	Legge quadro per le disabilità	Riforma												
M5C2	Rif1.2	Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti	Riforma												
M5C2	Inv1.1	Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti	Regime 2		X		X	X				X			
M5C2	Inv1.2	Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Regime 2		X			X							

Ai fini del rispetto dei **CAM – Criteri Ambientali Minimi**, in conformità alle previsioni di cui al paragrafo 1.3.3 del CAM edilizia, il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, l'elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante

operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam e che evidenzi il rispetto dei criteri.

SCHEDA 2 - RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

La presente scheda si applica a qualsiasi investimento che preveda la ristrutturazione importante o una riqualificazione energetica di edifici residenziali e non residenziali, come definito dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (progettazione e realizzazione).

Il Principio guida è che la ristrutturazione o la riqualificazione di edifici volta all'efficienza energetica fornisce un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo il consumo energetico e le emissioni di gas ad effetto serra associati.

VINCOLI DNSH

MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

L'intervento ricade in un investimento per il quale la misura si deve limitare a "non arrecare danno significativo", rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH (Regime2).

L'intervento non ricade tra le ristrutturazioni importanti di primo livello (interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda e comportano il rifacimento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva) e non ricade tra le ristrutturazioni importanti di secondo livello (interventi che interessano oltre il 25% della superficie disperdente esterna e l'eventuale rifacimento dell'impianto termico invernale e/o estivo) e non prevede misure individuali per prestazionale di una componente del fabbricato

Vengono rispettati i seguenti requisiti:

- la ristrutturazione è conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la "ristrutturazione importante di secondo livello" definiti al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e

definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD). In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell'involucro dell'edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H'T) determinato per l'intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti. Per gli impianti oggetto di eventuale intervento sono comunque rispettate le prescrizioni di cui al capitolo 5 del sopracitato decreto- **NON APPLICABILE**;

- oltre al rispetto dei valori limite imposti da Regione Lombardia, le stratigrafie e i componenti oggetto di intervento rispettano i requisiti tecnici per l'accesso agli incentivi di Conto Termico 2.0, secondo le Regole Applicative del D.M. 16 febbraio 2016, aggiornate nel febbraio 2022; nella fattispecie verranno rispettati i seguenti valori limite per la zona climatica E:
 - trasmittanza termica involucro di copertura $\leq 0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$;
 - trasmittanza termica chiusure trasparenti $\leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$;
 - COP pompa di calore aria-acqua $\geq 3,8$;
 - requisiti tecnici nuove lampade CRI > 80 , efficienza luminosa $> 80 \text{ lm/W}$.

Elementi di verifica ex ante

- documentazione a supporto del rispetto dei requisiti definiti dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – - **NON APPLICABILE**;;
- nel caso di riduzioni del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%, attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante – l'intervento non ricade tra le ristrutturazioni importanti di primo livello (interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda e comportano il rifacimento

dell'impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva) e non ricade tra le ristrutturazioni importanti di secondo livello (interventi che interessano oltre il 25% della superficie disperdente esterna e l'eventuale rifacimento dell'impianto termico invernale e/o estivo) - **NON APPLICABILE**;

- simulazione dell'Ape ex post – l'intervento non ricade tra le ristrutturazioni importanti di primo livello (interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda e comportano il rifacimento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva) e non ricade tra le ristrutturazioni importanti di secondo livello (interventi che interessano oltre il 25% della superficie disperdente esterna e l'eventuale rifacimento dell'impianto termico invernale e/o estivo) - **NON APPLICABILE**;
- nel caso di misure individuali, documentazione a supporto della realizzazione di un intervento riconducibile a quelli definiti – **NON APPLICABILE**;

Elementi di verifica ex post:

- Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto - **NON APPLICABILE**;;
- nel caso di misure individuali, documentazione che attesti la realizzazione di una delle misure definite – **NON APPLICABILE**.

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Il progetto non deve arrecare danno significativo all'obiettivo "adattamento ai cambiamenti climatici" e, per tutto il ciclo di vita dell'opera, non dovranno esserci pericoli climatici (cronici o acuti) che mettano a repentaglio l'investimento (crolli, degradazione dei materiali, allagamenti, ecc.), le persone e le attività, tra quelli elencati nella tabella nella Sezione II dell'Appendice A del

Regolamento Delegato (UE)2021/2139 che integra il regolamento (UE)2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico, di seguito riportati:

II. Classificazione dei pericoli legati al clima ⁽⁶⁾

	Temperatura	Venti	Acque	Massa solida
Cronici	Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)	Cambiamento del regime dei venti	Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Erosione costiera
	Stress termico		Variabilità idrologica o delle precipitazioni	Degradazione del suolo
	Variabilità della temperatura		Acidificazione degli oceani	Erosione del suolo
	Scongelamento del permafrost		Intrusione salina	Soliflusso
			Innalzamento del livello del mare	
			Stress idrico	
Acuti	Ondata di calore	Ciclone, uragano, tifone	Siccità	Valanga
	Ondata di freddo/gelata	Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)	Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Frana
	Incendio di incolto	Tromba d'aria	Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda)	Subsidenza
			Collasso di laghi glaciali	

Per assicurare questa prestazione, il progettista deve:

- analizzare quali sono i rischi climatici specifici cui può essere potenzialmente esposta l'opera, la vulnerabilità e le soluzioni di adattamento necessarie a ridurre la vulnerabilità dell'opera, garantendo quindi l'incolumità delle persone e delle attività e l'integrità dell'opera lungo tutto il suo ciclo di vita;
- verificare che le soluzioni di adattamento non arrechino danno significativo agli altri 5 obiettivi ambientali (e se del caso prevedere misure di mitigazione);

- redigere una relazione tecnica, illustrativa delle analisi effettuate e delle scelte progettuali individuate.

Per predisporre la documentazione analitica e progettuale suindicata, il progettista può fare riferimento agli “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (vedasi Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 373/01), che prevede una **Fase 1 “screening”** e, se l’esito fa emergere una vulnerabilità alta o media dell’opera ai pericoli climatici, una **Fase 2 “analisi dettagliata”**.

Per la fase 1, lo screening prevede due valutazioni, la prima sulla “**mitigazione**” e la seconda sull’**“adattamento”**, come da Tabella 1 e Tabella 2 di seguito riportate:

Tabella 1

Sintesi della resa a prova di clima dei progetti infrastrutturali

Neutralità climatica Mitigazione dei cambiamenti climatici	Resilienza climatica Adattamento ai cambiamenti climatici
Screening - Fase 1 (mitigazione) Confrontare il progetto con l'elenco degli screening di cui alla Tabella 2 dei presenti orientamenti: — se il progetto non richiede una valutazione dell'impronta di carbonio, sintetizzare l'analisi in una dichiarazione di screening della neutralità climatica, che in linea di principio ⁽¹⁾ presenta una conclusione sulla resa a prova di clima per quanto riguarda la neutralità climatica; — se il progetto richiede una valutazione dell'impronta di carbonio, passare alla fase 2 descritta di seguito.	Screening - Fase 1 (adattamento) Effettuare un'analisi della sensibilità, dell'esposizione e della vulnerabilità al clima coerente con i presenti orientamenti: — se non vi sono rischi climatici significativi, che giustificherebbero un'ulteriore analisi, compilare la documentazione e sintetizzare l'analisi in una dichiarazione di screening della resilienza climatica, che in linea di principio presenta una conclusione sulla resa a prova di clima per quanto riguarda la resilienza climatica; — se vi sono rischi climatici significativi, che giustificano un'ulteriore analisi, procedere alla fase 2 descritta di seguito.

Tabella 2

Elenco degli screening/esami - impronta di carbonio - esempi di categorie di progetti ⁽⁶⁴⁾

Screening	Categorie di progetti infrastrutturali
In generale, a seconda della portata del progetto, la valutazione dell'impronta di carbonio NON È NECESSARIA per queste categorie di progetto. Quanto al processo di resa a prova di clima per la mitigazione dei cambiamenti climatici di cui alla Figura questo si conclude con la fase 1 (screening).	— Servizi di telecomunicazione — Reti di approvvigionamento di acqua potabile — Reti di raccolta delle acque piovane e delle acque reflue — Trattamento delle acque reflue industriali su piccola scala e trattamento delle acque reflue urbane — Progetti immobiliari ⁽¹⁾
	— Impianti di trattamento dei rifiuti meccanici/organici — Attività di ricerca e sviluppo — Prodotti farmaceutici e biotecnologia
In generale per queste categorie di progetti la valutazione dell'impronta di carbonio È NECESSARIA ⁽²⁾. Quanto al processo di resa a prova di clima per la mitigazione dei cambiamenti climatici di cui alla Figura 7, il processo per questo tipo di categorie comprenderà la fase 1 (screening) e la fase 2 con un'analisi dettagliata.	— Discariche di rifiuti solidi urbani — Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani — Impianti di trattamento delle acque reflue di grandi dimensioni — Industria manifatturiera — Prodotti chimici e raffinazione — Attività minerarie e metalli di base — Pasta per carta e carta — Acquisti di materiale rotabile, navi, mezzi di trasporto
	— Infrastrutture stradali e ferroviarie ⁽³⁾, trasporti urbani — Porti e piattaforme logistiche — Linee di trasmissione di energia elettrica — Fonti di energia rinnovabili — Produzione, trattamento, stoccaggio e trasporto di combustibile — Produzione di cemento e calce — Produzione di vetro — Impianti di produzione di calore ed energia elettrica — Reti di teleriscaldamento — Impianti di liquefazione e rigassificazione di gas naturale — Infrastrutture di trasmissione di gas — Progetti di qualsiasi altra categoria o portata per i quali le emissioni assolute e/o relative potrebbero superare le 20 000 tonnellate di CO₂e/anno (positive o negative) (cfr. la Tabella 7)

Per il processo di screening sulla “mitigazione” dei progetti infrastrutturali in termini di emissioni di gas a effetto serra, occorre fare riferimento alla Tabella 2, che suddivide i progetti in due gruppi in base alla categoria.

Sulla base della sopracitata tabella, è possibile dedurre che l'intervento in progetto non rientra né nelle categorie di progetto per le quali la valutazione dell'impronta di carbonio “NON È NECESSARIA”, né nelle categorie di progetto per le quali la valutazione dell'impronta di carbonio “È NECESSARIA”.

In tal senso, considerato che il progetto non richiede una valutazione dell'impronta di carbonio, è possibile sintetizzare l'analisi in una DICHIARAZIONE DI SCREENING DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA, che in linea di principio presenta una conclusione sulla resa a prova di clima per quanto riguarda la neutralità climatica.

Per il processo di screening sull'“adattamento” dei progetti infrastrutturali occorre effettuare un'analisi della sensibilità, dell'esposizione e della vulnerabilità al clima, sulla base dei rischi climatici significativi tra quelli elencati nella tabella nella Sezione II dell'Appendice A del Regolamento Delegato (UE)2021/2139 che integra il regolamento (UE)2020/852, già in precedenza riportata.

Considerato che per gli immobili oggetto dell'intervento non risultano soggetti ad alcuno dei rischi climatici significativi sopracitati, è possibile sintetizzare l'analisi in una DICHIARAZIONE DI SCREENING DELLA RESILIENZA CLIMATICA, che in linea di principio presenta una conclusione sulla resa a prova di clima per quanto riguarda la resilienza climatica.

Elementi di verifica ex ante

- redazione del report di analisi dell'adattabilità – **VEDASI DICHIARAZIONI DI SCREENING SOPRA RIPORTATE;**

Elementi di verifica ex post:

- verifica adozione delle soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità realizzata – **NON APPLICABILE.**

USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE ACQUE E DELLE RISORSE MARINE

L'intervento non rientra nell'ambito dei "lavori di ristrutturazione", non prevede nuove utenze idriche ma prevede l'installazione di apparecchi idraulici per i quali dovranno essere adottate le specifiche tecniche dei **Criteri Ambientali Minimi** per "Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" (approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022), relative al risparmio idrico e agli impianti idrico sanitari (2.3.9 Risparmio idrico).

Elementi di verifica ex ante

- in fase di progettazione, prevedere impiego dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard internazionali di prodotto – **PREVISTO L'UTILIZZO DI RUBINETTERIA TEMPORIZZATA CON INTERRUZIONE DEL FLUSSO D'ACQUA PER LAVABI DEI BAGNI E A BASSO CONSUMO D'ACQUA (6 L/MIN MISURATI SECONDO LE NORME UNI EN 816, UNI EN 15091) E L'IMPIEGO DI APPARECCHI SANITARI CON CASSETTE A DOPPIO SCARICO (SCARICO COMPLETO DI MASSIMO 6 LITRI E SCARICO RIDOTTO DI MASSIMO 3 LITRI);**

Elementi di verifica ex post:

- presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate – **L'APPALTATORE DOVRÀ FORNIRE UNA DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE ATTESTANTE CHE LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO (PORTATA) SIANO CONFORMI O, IN**

ALTERNATIVA, È RICHiesto IL POSSESSO DI UNA ETICHETTATURA DI PRODOTTO, CON L'INDICAZIONE DEL PARAMETRO PORTATA.

ECONOMIA CIRCOLARE

Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Questo criterio è assolto automaticamente dal rispetto del criterio relativo alla Demolizione selettiva, recupero e riciclo (2.6.2) previsto dai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con DM 23 giugno 2022 n.256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Inoltre, bisognerà prestare particolare attenzione anche all’applicazione dei requisiti dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con DM 23 giugno 2022 n.256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022 relativi al disassemblaggio e fine vita (2.4.14).

Elementi di verifica ex ante

- in fase di progettazione, redazione del Piano di gestione rifiuti – **VEDASI PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**;
- in fase di progettazione, redazione del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai CAM vigenti – l'intervento non rientra tra le tipologie di progetti per le quali, ai sensi del p.to 2.4.14 "Disassemblaggio e fine vita" dei Criteri Ambientali Minimi (approvati con DM 23 giugno 2022 del 6 agosto 2022) sussiste

l'obbligo di redigere il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva - **NON APPLICABILE;**

Elementi di verifica ex post

- relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" – **DA RICHIEDERE AL TERMINE DEI LAVORI.**

PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Tale aspetto coinvolge:

- a) i materiali in ingresso;
- b) la gestione ambientale del cantiere;
- c) censimento materiali fibrosi, quali amianto o FAV.

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovrà essere eseguita una accurata indagine in conformità alla legislazione nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. Qualsiasi rimozione del rivestimento che contiene o potrebbe contenere amianto, rottura o perforazione meccanica o avvvitamento e/o rimozione di pannelli isolanti, piastrelle e altri materiali contenenti amianto, dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato e certificato, con monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente.

Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate.

Per la gestione ambientale del cantiere dovrà essere redatto specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC), qualora previsto dalle normative regionali o nazionali.

Tali vincoli possono considerarsi rispettati mediante il rispetto dei criteri prestazioni ambientali del cantiere (2.6.1) e specifiche tecniche per i prodotti da costruzione (2.5) descritte all'interno dei Criteri Ambientali Minimi per *"Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi"* (approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022)

Elementi di verifica ex ante

- l'intervento non rientra tra le tipologie di progetti (edifici di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione edilizia) per le quali è richiesta l'indagine in ordine al ritrovamento amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti - – **NON APPLICABILE.**
- redazione del Piano ambientale di cantierizzazione (PAC), qualora previsto dalle normative regionali o nazionali - l'intervento non rientra tra le tipologie di progetti per le quali, in base a quanto stabilito dall'art. 6, commi 6 e 7 del DLgs. n. 152/2006, sussiste l'obbligo di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), ivi incluso quella relativa alla cantierizzazione di cui all'art. 22 e all'Allegato VII del decreto medesimo – **NON APPLICABILE.**
- indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare in cantiere (art. 57, Regolamento CE1907/2006, REACH) così come le prove di verifica definite all'interno dei CAM edilizi alla parte relativa alle sostanze pericolose – **APPLICABILE A MATERIALI ISOLANTI, SERRAMENTI, CORPI ILLUMINANTI, PAVIMENTI, LATTONERIE, PITTURE E VERNICI.**

PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

Al fine di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, nel caso in cui l'intervento interessi almeno 1000 mq di superficie, distribuita su uno o più edifici, dovrà essere

garantito che 80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente e acquisire le Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento. Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno riciclato/riutilizzato come descritto nella Scheda tecnica del materiale. Questo vincolo può ritenersi verificato rispettando il criterio dei CAM relativo ai prodotti legnosi (2.5.6).

Elementi di verifica ex ante

- verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo) – **NON APPLICABILE** - **L'INTERVENTO INTERESSA MENO DI 1000 MQ DI SUPERFICIE;**

Elementi di verifica ex post:

- presentazione certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento – **NON APPLICABILE;**
- schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo) – **NON APPLICABILE.**

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)
	0	E' stata verificata l'esclusione dall'intervento delle caldaie a gas ? ¹	Sì	
	0.1	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: • Estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle² ; • Attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento³ ; • Attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁴ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁵	Sì	
	1	Per le ristrutturazioni importanti (di primo o secondo livello), documentazione a supporto del rispetto dei requisiti definiti dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015	Non applicabile	l'intervento non ricade tra le ristrutturazioni importanti di primo livello (interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda e comportano il rifacimento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva) e non ricade tra le ristrutturazioni importanti di secondo livello (interventi che interessano oltre il 25% della superficie disperdente esterna e l'eventuale rifacimento dell'impianto termico invernale e/o estivo) e non prevede misure individuali per prestazionale di una componente del fabbricato
	<i>Nel caso di riduzioni del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%, in alternativa al punto 1, rispondere al punto 1.1</i>			
	1.1	E' stata disponibile l'attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante?	Non applicabile	vedasi punto 1
	2	E' stata svolta una simulazione dell'Ape ex post?	Non applicabile	vedasi punto 1
	<i>Nel caso di misure individuali, non rispondere ai punti 1 e 2 ma rispondere dal punto 2.1 e 2.2</i>			
	2.1	E' disponibile della documentazione che provi la realizzazione di un intervento riconducibile a quelli definiti come ammissibili per il regime 1?	Sì	
	2.2	Se applicabile alla misura individuale, è previsto che le componenti siano classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento?	Non applicabile	vedasi punto 1
	3	E' stato redatto un report di analisi dell'adattabilità?	Sì	
	<i>Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1</i>			
	3.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?	Non applicabile	opere inferiori alla soglia

Ex-ante	<i>Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8, 9 e 10. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post.</i>		
	4	Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?	Sì è prevista l'installazione di rubinetteria temporizzata e di cassette a doppio scarico
	5	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?	Sì
	6	Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?	Non applicabile l'intervento non rientra tra le tipologie di progetti (edifici di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione edilizia) per le quali, ai sensi del p.to 2.4.14 "Disassemblaggio e fine vita" dei Criteri Ambientali Minimi (approvati con DM 23 giugno 2022 del 6 agosto 2022) sussiste l'obbligo di redigere il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva
	7	E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)?	Non applicabile l'intervento non rientra tra le tipologie di progetti (edifici di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e ristrutturazione edilizia) per le quali è richiesta l'indagine in ordine al ritrovamento amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti
	8	E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)?	Non applicabile l'intervento non rientra tra le tipologie di progetti per le quali, in base a quanto stabilito dall'art. 6, commi 6 e 7 del DLgs. n. 152/2006, sussiste l'obbligo di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), ivi incluso quella relativa alla cantierizzazione di cui all'art. 22 e all'Allegato VII del decreto medesimo
	9	Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?	Sì
	10	Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?	Non applicabile L'intervento interessa meno di 1000 mq di superficie
	11	E' presente l'attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o sistemi di rendicontazione da remoto?	Non applicabile vedasi punto 1
<i>Nel caso di misure individuali, non rispondere al punto 11 ma rispondere al punto 11.1</i>			

Ex-post	11.1	Le componenti rispettano la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015?	Non applicabile	vedasi punto 1
	12	Sono state adottate le eventuali soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata?	Non applicabile	dalla sintesi della resa a prova di clima, è risultato che il progetto non richiede la valutazione dell'impronta di carbonio e che l'edificio scolastico oggetto dell'intervento non risulta soggetto ad alcuno dei rischi climatici significativi
	Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vcoli 13, 14, 15, 16 e 17. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post			
	13	Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati?	Sì	
	14	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?	Sì	
	15	Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?	Sì	
	16	Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine?	Non applicabile	L'intervento interessa meno di 1000 mq di superficie
	17	Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?	Non applicabile	L'intervento interessa meno di 1000 mq di superficie

¹ Questa voce si ritiene applicabile nel solo caso in cui dovesse essere stata prevista una specifica esclusione delle caldaie a gas per la misura in oggetto oppure nel caso in cui questa esclusione dovesse derivare dalla previsione, per la misura in oggetto, di una lista di esclusione. Di seguito è riportata una lista nelle misure per le quali le quali l'allegato prevede l'esclusione dal finanziamento in particolare delle caldaie a condensazione a gas:²

oM2C4 – inv. 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;

oM5 C2 – inv. 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;

oM5C2 – inv. 2.2 Piani urbani integrati;

Per le seguenti misure non è previsto l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale.

oM2C3 - Investimento 1.2 Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia;

oM4C1 – investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

oM4C1 - Riforma 1.7 Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti;

oM2C3 Investimento 2.1 Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici. Per quest'ultima misura, il costo dell'installazione di caldaie a condensazione a gas deve rappresentare una piccola parte del costo complessivo del programma di ristrutturazione e l'installazione deve avvenire per sostituire le caldaie alimentate a olio combustibile. Al worksheet *Misure lista di esclusione* è riportata una lista delle misure per le quali è prevista una lista di esclusione.

le quali è prevista una lista di esclusione.

² Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

³ Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁵ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

<i>Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici</i>
<i>La presente scheda è formalizzata prendendo come riferimento le best practices di settore al fine di minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente delle attività di cantieristica. Tutti i vincoli individuati dalla scheda presente si applicano agli interventi che prevedono l'apertura di un Campo Base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile (nel seguito “Cantiere”) in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell’Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) al Titolo IV del d.lgs. 81/08 e ss.m.i.</i> <i>Per gli altri interventi di cantieristica, è previsto che vengano rispettati unicamente i vincoli applicabili. L'applicabilità dei vincoli dovrà essere valutata caso per caso in funzione delle dimensioni e della tipologia di intervento.</i>
<i>L'attività economica nella presente scheda non ha il potenziale di contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Pertanto, la presente scheda si applica sia alle misure in Regime 1 sia alle misure in Regime 2. Questo non comporta una modifica del Regime della misura indicato nella mappatura.</i>

Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH

Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento
	Tutti gli elementi di controllo sono da riportare ai requisiti specifici esplicitati nella scheda tecnica			
	1	E' presente una dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all’impegno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili?	Non applicabile	l'intervento non prevede l’apertura di un Campo Base connesso a un cantiere temporaneo o mobile per opera di grandi dimensioni ovvero afferente a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 mq
	2	E' stato previsto l’impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate nella relativa scheda tecnica?	Sì	
	3	E' stato previsto uno studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosità dell’area di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico?	Non applicabile	l'intervento non prevede opere nel sottosuolo e/o di scavo
	Nel caso di misure associate esclusivamente alla scheda 5 e potenzialmente esposte a rischi fisici climatici attuali e futuri, rispettare il punto 4 o 4.1			
	4	E' stato redatto il report di analisi dell’adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?	Sì	vedasi scheda n. 2
	Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 4 al punto 4.1			
	4.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?	Non applicabile	Opere inferiori alla soglia
	5	E' stato previsto uno studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di cantiere?	Non applicabile	l'intervento non prevede l’apertura di un Campo Base connesso a un cantiere temporaneo o mobile per opera di grandi dimensioni ovvero afferente a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 mq
	6	E' stata verificata la necessità della redazione del Piano di gestione Acque Meteoriche di Dilavamento (AMD)?	Non applicabile	l'intervento non prevede l’apertura di un Campo Base connesso a un cantiere temporaneo o mobile per opera di grandi dimensioni ovvero afferente a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 mq
	7	In caso di apertura di uno scarico di acque reflue, sono state chieste le necessarie autorizzazioni?	Non applicabile	l'intervento non prevede l’apertura di un Campo Base connesso a un cantiere temporaneo o mobile per opera di grandi dimensioni ovvero afferente a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 mq

Ex-ante	8	E' stato sviluppato il bilancio idrico della attività di cantiere?	Non applicabile	l'intervento non prevede l'apertura di un Campo Base connesso a un cantiere temporaneo o mobile per opera di grandi dimensioni ovvero afferente a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 mq
	9	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti?	Sì	
	10	E' stato sviluppato il bilancio materie?	Non applicabile	l'intervento non prevede l'apertura di un Campo Base connesso a un cantiere temporaneo o mobile per opera di grandi dimensioni ovvero afferente a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 mq
	11	E' stato redatto il PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali?	Non applicabile	l'intervento non rientra tra le tipologie di progetti per le quali, in base a quanto stabilito dall'art. 6, commi 6 e 7 del DLgs. n. 152/2006, sussiste l'obbligo di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), ivi incluso quella relativa alla cantierizzazione di cui all'art. 22 e all'Allegato VII del decreto medesimo
	12	Sussistono i requisiti per caratterizzazione del sito ed è stata eventualmente pianificata o realizzata la stessa?	Non applicabile	l'intervento non prevede l'apertura di un Campo Base connesso a un cantiere temporaneo o mobile per opera di grandi dimensioni ovvero afferente a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 mq
	13	E' confermato che la localizzazione dell'opera non sia all'interno delle aree indicate nella relativa scheda tecnica?	Non applicabile	l'intervento non prevede l'apertura di un Campo Base connesso a un cantiere temporaneo o mobile per opera di grandi dimensioni ovvero afferente a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 mq
	14	Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, fermo restando le aree di divieto, è stata verificata la sussistenza di sensibilità territoriali, in particolare tramite una verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell'assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?	Non applicabile	l'intervento non prevede l'apertura di un Campo Base connesso a un cantiere temporaneo o mobile per opera di grandi dimensioni ovvero afferente a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 mq
	15	Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc....) , è stato rilasciato il nulla osta degli enti competenti?	Non applicabile	l'intervento non prevede l'apertura di un Campo Base connesso a un cantiere temporaneo o mobile per opera di grandi dimensioni ovvero afferente a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 mq
	16	Laddove sia ipotizzabile un'incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l'intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?	Non applicabile	l'intervento non prevede l'apertura di un Campo Base connesso a un cantiere temporaneo o mobile per opera di grandi dimensioni ovvero afferente a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 mq
	17	E' disponibile la certificazione rilasciata dal GSE che dia evidenza di origine rinnovabile dell'energia elettrica consumata?	Non applicabile	l'intervento non prevede l'apertura di un Campo Base connesso a un cantiere temporaneo o mobile per opera di grandi dimensioni ovvero afferente a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 mq
	18	Sono presenti i dati relativi ai mezzi d'opera impiegati che ne dimostrino la conformità ai vincoli suggeriti?	Sì	

Ex post	19	Sono state adottate le eventuali misure di mitigazione del rischio di adattamento?	Non applicabile	dalla sintesi della resa a prova di clima, è risultato che il progetto non richiede la valutazione dell'impronta di carbonio e che gli immobili oggetto dell'intervento non risultano soggetti ad alcuno dei rischi climatici significativi
	20	E' disponibile la relazione geologica e idrogeologica relativa alla pericolosità dell'area attestate l'assenza di condizioni di rischio idrogeologico?	Non applicabile	l'intervento non prevede opere nel sottosuolo e/o di scavo
	21	Se applicabile, è disponibile il Piano di gestione delle Acque meteoriche di dilavamento (AMD)?	Non applicabile	l'intervento non prevede l'apertura di un Campo Base connesso a un cantiere temporaneo o mobile per opera di grandi dimensioni ovvero afferente a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 mq
	22	Se applicabile, sono state ottenute le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue?	Non applicabile	l'intervento non prevede l'apertura di un Campo Base connesso a un cantiere temporaneo o mobile per opera di grandi dimensioni ovvero afferente a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 mq
	23	E' disponibile il bilancio idrico delle attività di cantiere?	Non applicabile	l'intervento non prevede l'apertura di un Campo Base connesso a un cantiere temporaneo o mobile per opera di grandi dimensioni ovvero afferente a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 mq
	24	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE)?	Sì	
	25	E' stata attivata la procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017?	Non applicabile	l'intervento non prevede opere nel sottosuolo e/o di scavo
	26	Sono disponibili le schede tecniche dei materiali utilizzati?	Sì	
	27	Se realizzata, è disponibile la caratterizzazione del sito conforme alle modalità definite dal D. lgs 152/06 Testo unico ambientale, Titolo V Parte Quarta?	Non applicabile	Non esistono attività inquinanti pre esistenti
	28	Se presentata, è disponibile la deroga al rumore?	Non applicabile	l'intervento non prevede l'apertura di un Campo Base connesso a un cantiere temporaneo o mobile per opera di grandi dimensioni ovvero afferente a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 mq
	29	Se pertinente, sono state adottate le azioni mitigative previste dalla VINCA?	Non applicabile	l'intervento non prevede l'apertura di un Campo Base connesso a un cantiere temporaneo o mobile per opera di grandi dimensioni ovvero afferente a reti idriche, elettriche, fognarie, building sopra i 5000 mq